



COMUNE DI ROCCA CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE E DI ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA, TRASPORTO E PRE-SCUOLA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/11/2021

I N D I C E

TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Art. 2 – Qualificazione dei servizi.

Art. 3 – Richiesta di iscrizione ai servizi.

Art. 4 - Contribuzione delle famiglie - Criteri generali.

Art. 5 - Modalità di pagamento.

Art. 6 - Mancato pagamento.

TITOLO II - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Art. 7- Finalità del servizio

Art. 8 – Modalità di gestione

Art. 9 - Utenti.

Art. 10 - Menù - Tabelle dietetiche.

Art. 11 - Personale servizio mensa.

Art. 12 - Rilevazione delle presenze.

Art. 13 - Comportamento e responsabilità degli utenti.

Art. 14 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio.

Art. 15 - Commissione Mensa.

TITOLO III - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 16- Organizzazione del servizio.

Art. 17- Utenti.

Art. 18 - Norme comportamentali e sanzioni.

TITOLO IV – SERVIZIO DI PRE SCUOLA

Art. 19 – Finalità del servizio

Art. 20 – Modalità di gestione

Art. 21 – Utenti

Art. 22 – Comportamento e responsabilità degli utenti

Art. 23 – Norme finali

TITOLO I

CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina:

- l'organizzazione e l'accesso ai servizi di mensa, trasporto e pre scuola presso i plessi scolastici del Comune di Rocca Canavese;
- i rapporti con l'utenza relativi all'erogazione dei servizi scolastici di mensa, trasporto e pre scuola, in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia della gestione amministrativa, perseguendo il fine di un più facile accesso dell'utenza stessa ai procedimenti di gestione dei servizi.

Art. 2 – Qualificazione dei servizi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 Febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 Aprile 1983, n. 131, i servizi di refezione, trasporto e pre scuola sono compresi tra quelli pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuato con D.M. 31 Dicembre 1983.

Art. 3 – Richiesta di iscrizione ai servizi.

L'iscrizione ai servizi deve essere presentata per ogni nuovo anno scolastico, e va effettuata presentando l'apposito modulo predisposto dagli Uffici Comunali e scaricabile dal sito internet del Comune di Rocca C.se, "Servizi ai Cittadini", "Studiare", entro i tempi e secondo le modalità che verranno annualmente adeguatamente pubblicizzate.

La mancata iscrizione ai servizi scolastici è considerata come volontà di non-iscrizione e/o rinuncia al servizio.

L'iscrizione ai servizi scolastici comunali è consentita a tutti coloro che risultano essere in regola con i pagamenti degli anni scolastici precedenti; tutti coloro che, per il periodo sopra indicato, risultano essere in posizione debitoria, devono provvedere a sanare il debito prima di poter effettuare tale operazione.

L'istruttoria favorevole conseguente alla presentazione della domanda, comporta l'iscrizione del minore ai servizi richiesti.

Le variazioni per la frequenza ai servizi (rinunce o nuove iscrizioni), in corso d'anno, vanno presentate in forma scritta all'ufficio Segreteria del Comune con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla variazione stessa.

In caso di nuova iscrizione, la stessa sarà accolta in relazione alla disponibilità organizzativa.

Per i servizi scolastici con tariffa annuale (trasporto, pre-scuola) l'utilizzo degli stessi per periodi inferiori comporterà comunque l'addebito dell'intera annualità.

Art. 4 - Contribuzione delle famiglie - Criteri generali.

La misura della contribuzione della famiglia é determinata, annualmente, dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto dei principi e criteri di cui al presente regolamento.

La percentuale di copertura del costo dei servizi non sarà inferiore a quella minima stabilita dalla Legge per i servizi a domanda individuale.

Le contribuzioni dei servizi mensa e trasporto scolastico sono diversificate in ragione del reddito familiare: la tariffazione applicata, cioè, è proporzionale a determinati scaglioni reddituali determinati dall'indicatore ISEE; per il servizio pre-scuola non sono previste riduzioni.

Per usufruire della riduzione prevista dalle rispettive fasce di reddito, occorre presentare all'Ufficio Segreteria del Comune la dichiarazione ISEE che viene elaborata dai Caaf e altri enti abilitati o presentando la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) all'INPS anche in via telematica, collegandosi al sito Internet www.inps.it, nella sezione "Servizi On-Line" (v. circolare INPS n. 2 del 12.01.2011).

La tariffa agevolata sarà applicata dal giorno di presentazione della dichiarazione ISEE e mai retroattivamente; la sua mancata presentazione comporterà la decadenza da qualsiasi agevolazione concessa e la ricollocazione in fascia massima.

La validità dell'Attestazione ISEE presentata in sede di iscrizione ai servizi scolastici viene mantenuta sino al termine dell'anno scolastico rispetto al quale gli stessi sono stati richiesti. Il Comune si riserva di trasmettere agli Organi Accertatori, fra cui la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, tutta la documentazione presentata al fine dell'applicazione delle tariffe agevolate, per l'espletamento degli accertamenti di competenza in ordine alla veridicità di quanto attestato dall'utente circa la propria situazione reddituale e patrimoniale.

La contribuzione delle famiglie, relativamente al servizio mensa é commisurata al numero di pasti effettivamente consumati dall'allievo, fermo restando che, qualora un alunno si assenti da scuola, per qualsivoglia motivo, dopo la prenotazione dei pasti e non presenti apposito certificato medico che giustifichi l'uscita anticipata da scuola, dovrà comunque essere corrisposta la tariffa relativa al pasto prenotato, anche se non consumato.

Ad ogni classe delle scuole del territorio è stato assegnato un file excel, riportante il nominativo di ciascun alunno, sul quale vengono segnate giornalmente le presenze alla mensa o le diete particolari da somministrare agli alunni per i quali i genitori ne abbiano fatto richiesta con la consolidata modalità (diario personale o richiesta diretta al personale docente nel caso della scuola dell'infanzia). Il personale addetto, provvederà a segnalare la presenza dell'alunno oppure la necessità della dieta per il tale alunno, e a comunicare i dati alla società appaltatrice del servizio Mensa e, alla fine di ogni mese, al Comune di Rocca C.se.

Relativamente al servizio di trasporto e pre-scuola, la contribuzione delle famiglie è annuale, indipendentemente dal numero di giorni in cui l'allievo ha fruito di tali servizi.

Sono esentati dal pagamento del servizio di trasporto scolastico gli alunni portatori di handicap, in possesso di regolare certificazione ex L. 104/92 e residenti nel Comune di Rocca C.se.

Art. 5 - Modalità di pagamento.

Il pagamento della contribuzione dei servizi scolastici avviene con la modalità di pagamento posticipato mediante l'utilizzo di Avviso di Pagamento PAGOPA che verrà inoltrato ai genitori a mezzo mail, nel caso in cui la stessa sia stata indicata all'atto di iscrizione al servizio; in caso di mancata indicazione dell'indirizzo mail, l'avviso di pagamento verrà consegnato al minore a scuola affinché lo consegna ad un genitore.

L'utente deve provvedere, con riferimento ai servizi cui ha iscritto il proprio figlio, al pagamento di quanto indicato nell'avviso entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art. 6 – Mancato pagamento.

Nel caso in cui venga accertato in corso di anno scolastico, a carico di un utente, un saldo negativo anche di una sola mensilità, il Servizio competente provvederà all'invio di sollecito, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con spese postali a carico del destinatario. Il debito dovrà essere saldato entro il termine di 10 gg. decorrenti dalla data di ricezione del sollecito stesso; in tal caso, non verranno applicate sanzioni.

Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato entro i termini di cui sopra, il Servizio comunale provvederà, con separato provvedimento, ad irrogare la sanzione pecuniaria amministrativa pari al:

- 30% delle somme dovute, per pagamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di applicazione delle sanzioni;
 - 100% delle somme dovute, qualora il versamento venga effettuato oltre il trentesimo giorno sino al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di applicazione delle sanzioni.
- I provvedimenti di applicazione delle sanzioni di cui sopra comprendono altresì i recuperi delle spese di notifica e gli interessi legali maturati giornalmente sulle somme non versate.

Qualora, anche a seguito dell'emissione dei provvedimenti di cui sopra, gli utenti non ottemperino al pagamento delle somme dovute, il Servizio Comunale, al termine dell'anno scolastico, osserverà la procedura di cui al punto 3 dell'art. 10 del vigente regolamento comunale delle entrate, provvedendo quindi all'emissione degli atti necessari per il pagamento in forma coattiva.

Il procedimento conseguente alla domanda di iscrizione ai servizi scolastici per ogni anno scolastico, valuterà per ogni alunno che non sia iscritto per la prima volta, la situazione creditoria relativa agli anni scolastici precedenti e, in presenza di:

- conclusione del procedimento per il pagamento coattivo delle somme non pagate dai genitori (o chi ne abbia la patria potestà), sarà determinato il rigetto della domanda con conseguente impossibilità, per l'alunno, di essere iscritto ai servizi scolastici. Potrà essere valutata una nuova istanza suffragata da comprovata documentazione atta ad estinguere il debito anche in modo rateale, purché ciò sia consentito dall'Agente della Riscossione;

- un saldo negativo, determinerà la sospensione della domanda finché questo non sia colmato nel termine assegnato dai provvedimenti ex lege 241/90 di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Il provvedimento di sospensione diverrà definitivo, comportando pertanto il rigetto della domanda, dopo che siano infruttuosamente decorsi i termini dei solleciti di cui sopra; l'alunno pertanto non potrà essere ammesso alla fruizione dei servizi scolastici se non dopo il recupero delle somme non pagate dai genitori (o chi ne abbia la patria potestà).

Il procedimento amministrativo conseguente alla sospensione o al rigetto della domanda dovrà essere concluso entro la data di inizio anno scolastico.

Il mancato pagamento delle rette in corso d'anno, pur dando luogo al procedimento per la riscossione dei crediti, non dà luogo all'adozione di procedimento per la sospensione dell'alunno dai servizi, al fine di tutelare i minori e non svilirli, allontanandoli, di fronte ai compagni, da un servizio in corso di svolgimento, anche se ciò comporti incremento del saldo negativo. Tale procedimento per la sospensione o per la mancata iscrizione dei minori ai servizi scolastici verrà pertanto adottato esclusivamente per l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Ad avvenuta adozione del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione ai servizi scolastici, verranno informati della Situazione i Servizi Sociali e Territoriali, compresi il Servizio di Polizia Municipale e la Procura della Repubblica per i minorenni, per gli opportuni accertamenti di competenza, atteso che i genitori hanno dimostrato di non provvedere, disattendendo gli oneri connessi con servizi di cui hanno chiesto la fruizione per i propri figli, alle necessità di questi.

Eventuali richieste di rateizzazioni devono essere presentate direttamente all'Ufficio Segreteria del Comune di Rocca C.se, entro il termine stabilito nel primo sollecito di pagamento.

La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dovuto indicato nell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dal mese di concessione della rateizzazione.

La durata del piano rateale non può eccedere i dodici mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 30,00.

La rateizzazione dovrà essere totalmente assolta entro il termine ultimo di iscrizione ai servizi scolastici per l'anno scolastico successivo.

Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l'intero importo residuo deve essere quindi corrisposto in un'unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulti essere moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

TITOLO II

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Art. 7- Finalità del servizio.

Il servizio di mensa scolastica è finalizzato a fornire una prestazione specifica per gli alunni che partecipano all'attività scolastica anche in orario pomeridiano. Esso, in particolare, deve essere improntato a criteri di qualità ed è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. n. 49 del 29.04.1985, per l'attuazione degli interventi volti a promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio.

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- a) Garantire un servizio efficace attraverso la ricerca di un gestore che risulti professionale sotto il profilo dell'efficienza e della qualità del servizio erogato;
- b) Introdurre progressivamente, anche con eventuali modifiche dietetiche, iniziative che apportino conoscenze in campo alimentare, ciò in accordo con l'Autorità Scolastica e la Commissione Mensa.

Art. 8 - Modalità di gestione.

Il servizio è erogato in conformità all'orario dei singoli plessi scolastici che viene comunicato, prima dell'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente Scolastico al competente Servizio Comunale.

Il servizio di mensa scolastica è gestito dal Comune secondo le forme e le modalità di cui all'art.113 del TUEL approvato con decreto legislativo 267/2000.

Art. 9 - Utenti.

Usufruiscono del servizio di refezione scolastica:

- a) per la scuola dell'infanzia: i bambini frequentanti;
- b) per la scuola primaria: gli alunni che frequentano classi funzionanti a tempo pieno con rientro pomeridiano;
- c) per la scuola secondaria di primo grado: gli studenti frequentanti classi a tempo prolungato o con rientri pomeridiani;
- d) il personale impiegato nell'attività scolastica con funzioni di vigilanza educativa che consumi il pasto insieme agli alunni;
- e) Nel caso di esigenze particolari, debitamente documentate, il personale dell'Istituto Comprensivo e l'insegnante che debba trattenersi presso la sede di servizio, indipendentemente dall'assolvimento di obbligo di vigilanza sugli alunni durante il momento della mensa, a condizione che lo segnali con le modalità di cui al successivo articolo 12.

Art. 10 - Menù - Tabelle dietetiche.

Presso la mensa scolastica vengono somministrati pasti conformi, sia nella qualità che nella quantità, alle indicazioni dietetiche fornite dalla azienda ASL competente territorialmente.

Il menù dietetico è elaborato dall'Impresa Appaltatrice, che potrà avvalersi a questo scopo anche della consulenza di una dietista, in collaborazione con la commissione mensa ed eventualmente del competente Servizio Comunale, previa approvazione del menù medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria Regionale Locale.

Gli utenti sono tenuti a conformarsi al menù dietetico stabilito. Deroghe e diete particolari sono ammesse solo per motivi di salute, dietro presentazione di certificazione medica, o per motivi etico/religiosi. In caso di esigenze temporanee del bambino è possibile richiedere una sostituzione del menù del giorno, comunicandolo al mattino al personale addetto all'ordinazione dei pasti. Il pasto "in bianco" è consentito solo per tre giorni consecutivi senza presentazione di certificato medico. Nel caso di richiesta di durata maggiore, la stessa dovrà essere effettuata su apposito certificato redatto dal medico curante/pediatra.

Tutti i certificati/richieste di diete particolari dovranno essere consegnati e rinnovati ogni anno, ad eccezione di favismo e celiachia, all'Ufficio Segreteria del Comune entro il termine massimo richiesto per l'iscrizione ai servizi scolastici.

In caso di richieste pervenute ad anno scolastico già avviato, il tempo richiesto per l'attivazione della dieta speciale è di due giorni lavorativi dal ricevimento del certificato medico.

Nel caso in cui venga presentata nuova certificazione medica nel corso dell'anno, quest'ultima annulla e sostituisce quella precedente.

Art. 11 - Personale servizio mensa.

Al servizio di refezione scolastica viene adibito il personale collaboratore scolastico statale, per le relative competenze disciplinate dal vigente contratto di categoria, il personale esterno dipendente

dall'Impresa fornitrice del servizio ed il personale esterno dipendente dal Soggetto cui viene appaltato il servizio di sorveglianza ed assistenza in mensa degli alunni.

Il personale dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Durante lo svolgimento del servizio dovrà, inoltre, indossare gli indumenti prescritti dalle norme.

Art. 12 - Rilevazione delle presenze

Alla rilevazione delle presenze giornaliera degli alunni e degli insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado, provvede il personale scolastico.

La prenotazione dei pasti deve avvenire entro le ore 9,00 di ogni mattina. Qualora un alunno si assenti da scuola a qualsivoglia titolo, dopo la prenotazione dei pasti e non presenti apposito certificato medico che giustifichi l'uscita anticipata da scuola, dovrà comunque essere corrisposta la quota relativa al pasto prenotato, anche se non consumato.

Il conteggio delle presenze mensili, al fine dell'applicazione della tariffa, viene effettuato dall'Ufficio Segreteria del Comune di Rocca C.se sulla base delle rilevazioni giornaliera trasmesse dal competente personale scolastico tramite file excel, riportante il nominativo di ciascun alunno consumatore.

Art. 13 - Comportamento e responsabilità degli utenti.

Gli utenti sono tenuti a mantenere durante la refezione un comportamento corretto fra di loro e verso il personale addetto alla somministrazione del pasto.

Il personale addetto alla vigilanza educativa degli utenti, in caso di comportamento scorretto, procederà al richiamo verbale; qualora detti comportamenti perdurino, procederà a segnalarlo all'Autorità Scolastica ai fini dell'ammonizione scritta, e, nei casi più gravi, della sospensione dal servizio.

Gli utenti inoltre dovranno avere il massimo rispetto per le strutture, gli arredi e le attrezzature.

L'Istituto Comprensivo è tenuto ad informare l'Amministrazione Comunale di danni provocati alle strutture, arredi od attrezzature da parte dei responsabili, al fine di procedere nei confronti delle famiglie di questi per il risarcimento del danno.

Art. 14 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio.

Il personale addetto al servizio di somministrazione del pasto, sia dipendente dall'Impresa appaltatrice del servizio, che del Soggetto incaricato della sorveglianza e assistenza alunni durante la mensa, è tenuto ad un comportamento educato e corretto nei rapporti interpersonali e nei confronti di tutti gli utenti.

Il personale in servizio è tenuto ad avere la massima cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, arredi, attrezzature ad esso affidati.

Qualora pervengano all'Amministrazione Comunale, da parte dell'Autorità Scolastica, segnalazioni di comportamenti scorretti, si procederà ad attivare i relativi procedimenti nei confronti delle Imprese alle cui dipendenze operano coloro che li hanno causati.

Art. 15 - Commissione Mensa

Onde poter avere una verifica sulla funzionalità del Servizio di Refezione Scolastica, il Comune si avvale della collaborazione della Commissione Mensa, Organismo di vigilanza partecipata, costituita da genitori, insegnanti e rappresentanti della ditta appaltatrice del servizio che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente.

La Commissione è costituita da:

- a) responsabile del servizio comunale competente o suo delegato;
- b) n. 1 insegnante e n.2 genitori per ogni plesso in cui è attivato il servizio di mensa scolastica;
- c) da un rappresentante dell'Impresa che gestisce il servizio

Partecipa ai lavori della Commissione, il Sindaco o suo delegato. Può parteciparvi, inoltre in qualità di Consulente, una dietista incaricata dall'Amministrazione Comunale ovvero esperti chiamati dalla Commissione per dibattere particolari temi o problematiche.

Gli insegnanti e/o i genitori di cui al punto c) saranno segnalati dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo; è consentita ai genitori l'auto-candidatura.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Responsabile del Servizio Scolastico o dal suo delegato.

La commissione di cui al presente regolamento è annuale, per anno scolastico. I componenti, designati per la parte docente, nonché i genitori, ne faranno parte dal momento della formalizzazione della nomina, che avviene all'inizio di ogni nuovo anno scolastico, fino alla nomina dei nuovi componenti del successivo anno scolastico.

La Commissione Mensa può:

- a) proporre le linee di indirizzo in tema di refezione scolastica;
- b) Esprimere pareri sui risultati del servizio;
- c) Fornire proposte di adeguamento e modifica del servizio utili ad un migliore e più efficace funzionamento dello stesso;
- d) Proporre iniziative atte a promuovere una maggiore e più consapevole conoscenza della gestione del servizio di mensa scolastica;
- e) Accedere, per svolgere i controlli, ai locali destinati alla refezione;
- f) Verificare il rispetto del Capitolato d'appalto (ad esempio: l'esatta distribuzione delle diete, la pulizia delle attrezzature, degli arredi e dei locali);
- g) Controllare la gradibilità dei pasti mediante assaggi, segnalare i propri suggerimenti in merito alla composizione del menù, relazionando con verbali interni da redigere in concomitanza con le visite ai refettori nell'ambito dello svolgimento della propria attività di controllo;
- h) Farsi portavoce di segnalazioni raccolte dagli utenti al fine di intervenire, ove necessario, nei confronti della impresa che si occupa della refezione.

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma, i componenti del Comitato Mensa possono effettuare sopralluoghi presso i refettori in cui si somministrano i pasti, solo dopo aver ottenuto dal Dirigente scolastico l'autorizzazione ad accedere nei plessi scolastici, cui sono annessi i locali adibiti a refettorio.

Le visite comunque debbono essere collegiali ed aver luogo preferibilmente alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale e non interferire in alcun modo con lo svolgimento del servizio di somministrazione, né con il personale addetto al refettorio né con quello assegnato all'assistenza mensa.

Durante i sopralluoghi, i componenti della Commissione Mensa devono:

- 1) attenersi scrupolosamente a comportamenti che rispettino le buone prassi igieniche;
- 2) verificare il rispetto della tabella dietetica in vigore (corrispondenza del menù del giorno, del mese...) lo svolgimento generale del servizio: la pulizia del locale refettorio, delle suppellettili, degli arredi, la modalità del servizio di distribuzione del pasto, il rapporto del personale addetto alla somministrazione con gli allievi, l'orario di svolgimento del servizio;
- 3) verificare le caratteristiche organolettiche delle pietanze, con verifica del gusto, dell'aspetto, della presentazione del piatto. A tale fine hanno possibilità di assaggio dei pasti somministrati e potranno essere all'uopo assistiti da una dietista incaricata dall'Amministrazione Comunale;
- 4) evitare il disturbo al normale svolgimento dell'attività di refezione;
- 5) evitare di partecipare alle operazioni di distribuzione dei pasti.

Eventuali visite al centro di cottura potranno essere concordate con l'Impresa appaltatrice. In tal caso i visitatori dovranno attenersi a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Di tutte le riunioni della Commissione, compresi i sopralluoghi, verrà redatto apposito verbale scritto. I verbali delle sedute saranno custoditi dal segretario designato. Eventuali relazioni, proposte, richieste, pareri della commissione, dovranno essere concordate con il rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO III

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 16- Organizzazione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato dal punto di raccolta più vicino all'abitazione dell'utente, alla scuola e viceversa.

Il servizio si conforma al calendario scolastico nazionale ed all'articolazione dell'orario delle singole scuole che viene comunicato dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo all'Ufficio Segreteria del Comune.

L'organizzazione del servizio si basa principalmente sul piano del trasporto scolastico redatto prima dell'inizio di ogni anno scolastico e contenente tutti gli elementi utili ad individuare il numero degli utenti, le linee, gli itinerari collegati ad ogni linea, le fermate, gli orari.

Il piano del trasporto viene elaborato dal competente Servizio Comunale sulla base delle iscrizioni pervenute entro il termine fissato al Titolo I, articolo 3.

Nell'elaborazione del piano stesso, si dovrà in primo luogo mirare ad una razionalizzazione dei percorsi finalizzata al recupero di costi, alla sicurezza degli utenti, all'individuazione di punti di raccolta per tutti coloro che abitano a non più di un chilometro circa dagli stessi. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale eliminare o istituire nuove linee o itinerari, eliminare fermate e istituire punti di raccolta, il tutto in base al numero di domande di iscrizioni pervenute ed al numero dei posti a sedere disponibili su ogni mezzo utilizzato, alle necessità dell'utenza ed alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 17- Utenti

Sono ammessi ad usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di I° del territorio comunale, le cui famiglie abbiano presentato domanda secondo le modalità indicate al Titolo I, articolo 3, del presente regolamento e la stessa sia stata accolta a seguito di istruttoria favorevole.

L'Amministrazione Comunale attiverà il servizio nei confronti di coloro che lo hanno richiesto, compatibilmente con l'organizzazione consolidata dello stesso e quindi con le linee e gli itinerari esistenti, con le risorse economiche disponibili e comunque seguendo i criteri dettati dal precedente articolo per l'elaborazione del piano del trasporto scolastico.

Art. 18 - Norme comportamentali e sanzioni

Gli utenti sono tenuti ad attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come comunicate all'inizio dell'anno scolastico. In particolare devono rispettare i punti di fermata e gli orari. Le modifiche degli orari possono essere autorizzate solamente dal competente Servizio Comunale. Il conducente non è tenuto ad attendere o a richiamare l'attenzione degli utenti che non si trovino al punto di fermata.

Il genitore dell'alunno che usufruisce del servizio di trasporto scolastico (o chi ne fa legalmente le veci) è obbligato ad accompagnare e ritirare il minore alla propria fermata, personalmente o a mezzo di altro adulto delegato, affidandolo o riprendendolo in consegna direttamente dal personale assistente al trasporto.

L'eventuale assenza di adulto alla fermata comporterà l'impossibilità dell'alunno ad effettuare la discesa dal mezzo alla propria fermata e la conseguente consegna dello stesso al Comando di Polizia Municipale. Il minore sarà autorizzato alla salita/discesa in autonomia dal proprio mezzo, solo nel caso in cui il genitore presenti in forma scritta apposita autorizzazione.

Durante il tragitto gli utenti devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente, degli assistenti e dei compagni, ciò a salvaguardia dell'incolumità di tutti i passeggeri essendo peraltro norma corretta di viaggio su qualunque automezzo pubblico e privato.

In particolare:

1. Gli studenti devono salire e scendere dallo scuolabus in modo ordinato e composto, senza correre o spingersi;
 2. Gli studenti non devono sostare sulla piattaforma di discesa;
 3. Durante le fasi di marcia, gli studenti dovranno sempre restare seduti in modo corretto e non dovranno per alcuna ragione alzarsi o spostarsi da un posto all'altro o sporgersi dai finestrini;
 4. Dal momento della salita sullo scuolabus e fino alla discesa dallo stesso, le cartelle a tracolla ed a zainetto dovranno essere portate a mano e, durante la corsa, non dovranno essere assolutamente posate sul sedile;
 5. Durante la corsa devono essere evitati schiamazzi, litigi verbali e zuffe tra allievi;
 6. Gli studenti devono scendere alla loro fermata;
 7. Gli studenti che per qualsiasi motivo abbiano esigenze particolari, che comunque non possono prescindere dalle disposizioni di cui sopra, sono tenuti a darne comunicazione preventiva all'assistente od all'autista che si farà carico della risoluzione qualora essa sia tecnicamente possibile.
 8. Ogni danno causato all'automezzo o a parti opzionali dello stesso, conseguente il cattivo comportamento dei trasportati, sarà posto a carico delle famiglie di questi ultimi.
- Qualora sugli scuolabus destinati al trasporto scolastico si verificano episodi di comportamento scorretto da parte degli utenti, l'autista e/o l'assistente dovranno segnalare tempestivamente l'accaduto all'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio competente, che provvederà quindi ad informare opportunamente la famiglia, tramite lettera di ammonizione.
- Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al presente regolamento, l'Amministrazione Comunale adotterà i seguenti provvedimenti, in ordine rispetto alla gravità del comportamento scorretto:
- a) richiamo verbale da parte dell'autista o degli assistenti con avviso informale alla famiglia;
 - b) avviso formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio;
 - c) comunicazione del protrarsi del comportamento scorretto ai fini della sospensione dall'utilizzo del servizio per un periodo da 3 a più giorni, a seconda della gravità.

TITOLO IV

SERVIZIO DI PRE SCUOLA

Art. 19 – Finalità del servizio

Il servizio di pre scuola è finalizzato all'assistenza dei bambini frequentanti le scuole primaria e secondaria di I° del territorio, nella fascia oraria precedente al normale orario scolastico, ed è destinato a tutte quelle famiglie che hanno la necessità di anticipare la permanenza dei figli ante il consueto orario scolastico ed agli alunni che per motivi di trasporto scolastico si trovano nei pressi della scuola in orario antecedente l'inizio delle lezioni

Art. 20 – Modalità di gestione

Il servizio viene svolto secondo le seguenti modalità:

- Scuola primaria: è attivo il servizio di prescuola dalle ore 07:15 e sino all'inizio delle lezioni, come comunicato ad inizio anno dal Dirigente scolastico.
- Scuola secondaria di I°: è attivo il servizio di prescuola dalle ore 07:15 sino all'inizio delle lezioni, come comunicato ad inizio anno dal Dirigente scolastico.

Il servizio è erogato in conformità all'orario dei singoli plessi scolastici che viene comunicato, prima dell'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente Scolastico al competente Servizio Comunale.

Art. 21 – Utenti

Sono ammessi ad usufruire del servizio di pre scuola gli alunni che frequentano le scuole primaria e secondaria di I° del territorio comunale, le cui famiglie abbiano presentato domanda secondo le modalità indicate al Titolo I, articolo 3, del presente regolamento e la stessa sia stata accolta a seguito di istruttoria favorevole e gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico di cui sopra.

Art. 22 - Comportamento e responsabilità degli utenti.

Gli utenti sono tenuti a mantenere durante l'orario di pre scuola un comportamento corretto fra di loro e verso il personale addetto al servizio.

Il personale addetto alla vigilanza educativa degli utenti, in caso di comportamento scorretto, procederà al richiamo verbale; qualora detti comportamenti perdurino, procederà a segnalarlo all'Autorità Scolastica ai fini dell'ammonizione scritta, e, nei casi più gravi, della sospensione dal servizio.

Gli utenti inoltre dovranno avere il massimo rispetto per le strutture, gli arredi e le attrezzature.

L'Istituto Comprensivo è tenuto ad informare l'Amministrazione Comunale di danni provocati alle strutture, arredi od attrezzature da parte dei responsabili, al fine di procedere nei confronti delle famiglie di questi per il risarcimento del danno.

Art. 23- Norme finali.

Per tutto quanto non normato con il presente regolamento, si fa espresso rinvio alle norme in materia.